

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**ESTRATTO**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 17 DEL 07/04/2014**

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Aprile alle ore 18:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto :

MAZZETTI STEFANO	Sindaco	Presente
AMMENDOLA RAFFAELE	Consigliere	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	Presente
CANOVA NADIA	Consigliere	Presente
GASPERINI ERMANNO	Consigliere	Presente
IANNUZZIELLO DANIELE	Consigliere	Assente
LANZARINI PIERPAOLO	Consigliere	Assente
LENZI MARILENA	Consigliere	Presente
MARCHIONI MATHIAS	Consigliere	Presente
MASETTI MASSIMO	Consigliere	Presente
SANDRI ELISABETTA	Consigliere	Presente
TURRINI MIRCO	Consigliere	Presente
VENTURA SILVERIO	Consigliere	Presente
TRASFORINI FABRIZIO	Consigliere	Assente
MICHELETTI ANDREA	Consigliere	Presente
SALAMONE EUGENIO	Consigliere	Presente
MACCHIAVELLI GIACOMO	Consigliere	Assente
BONANI LUCA	Consigliere	Assente
VERONESI MARCO	Consigliere	Presente
BORTOLOTTI GIOVANNI	Consigliere	Assente
FORTUZZI PIETRO	Consigliere	Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 6

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ADRIANO DALLEA e ANDREA MANTOVANI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge di Stabilità 27/12/2013, n. 147 con la quale viene stabilito che:

a decorrere dall'1/1/2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. LGS 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- il Consiglio Comunale può determinare le aliquote per il tributo entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- il Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota base, prevista all'1 per mille, fino all'azzeramento.

- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo stesso, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681);

Considerato che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono determinate per la copertura dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Evidenziato che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l'applicazione dell'Imposta comunale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214;

Visto l'art. 52 del D. Lgs 446/1997 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali;

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo TASI;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale TASI approvato con precedente deliberazione consiliare n.16 in data odierna;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali;

Visto altresì il decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 e relativi allegati, da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 19/2/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati gli schemi del bilancio

annuale di previsione per l'anno 2014, del bilancio pluriennale triennio 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica anno 2014/2016;

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 recante norme in materia di TASI

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente
- Il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;
- La legge 13/12/2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011)
- La legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)
- La legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)
- Il D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214
- La legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

**Salamone (Gruppo Misto):** rileva che si poteva prevedere una esenzione totale della TASI per le giovani coppie per dare un concreto sostegno alle nuove famiglie.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

Con 11 voti favorevoli, 3 astenuti (Salamone, Micheletti e Veronesi) e 1 contrario (Fortuzzi) espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e riduzioni:

**Aliquota 1,95 per mille per tutte le unità immobiliari, comprese quelle di categoria A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale e pertinenze che abbiano le seguenti caratteristiche:**

1) L'unità immobiliare deve essere direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione .

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

NB

Se i coniugi non legalmente separati hanno la residenza e la dimora abituale in due immobili diversi, l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale deve essere applicata ad un solo immobile.

2) Le pertinenze dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, detenute a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.

NB

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Se il proprietario possiede un appartamento nella cui rendita è inclusa anche una cantina (circostanza che si può verificare controllando la piantina catastale) non potrà richiedere il beneficio dell'aliquota dell'abitazione principale per l'eventuale seconda UIU accatastata in categoria C2 (che identifica di norma la cantina).

3) l'unità immobiliare del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, anche se non proprietario dell'immobile ma solo del diritto di abitazione;

Delibera n°17 del 07/04/2014

NB: il diritto di abitazione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà interamente o pro quota del coniuge non assegnatario.

4) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

5) il fabbricato rurale ad uso abitativo utilizzato come abitazione principale.

6) l'immobile posseduto, ma non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni contestuali della dimora abituale e della residenza anagrafica

#### DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per l'abitazione principale così come sopra specificata spetta, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze, la detrazione di € 20 per ogni figlio minore dopo il primo, inserito in nuclei familiari formati da minimo tre persone con almeno due minori

Esempi:

nucleo familiare con un figlio sia maggiorenne che minore = no detrazione

nucleo familiare con un figlio minore ed uno maggiorenne = no detrazione

nucleo familiare con tre figli di cui due maggiorenni e 1 minore = no detrazione

nucleo familiare con tre figli di cui uno maggiorenne e 2 minorenni: € 20 di detrazione

nucleo familiare con tre figli minorenni = € 40 di detrazione

#### **Aliquota 1,30 per mille per:**

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non compresi nelle successive aliquote.

In via esemplificativa:

- fabbricati affittati a canone libero di qualunque categoria catastale,

- eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale non rientranti nell'aliquota ridotta,

- fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica

#### **Aliquota 1,30 per mille per:**

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del T.U. di cui al D.P.R. N.917 del 1986

#### **Aliquota 1,20 per mille per:**

- Aree fabbricabili

#### **Aliquota 1,20 per mille per:**

- Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permane tale destinazione

#### **Aliquota 1,20 per mille per:**

L'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito o comodato ai parenti di 1° grado in linea retta che la occupano quale **loro abitazione principale** e **relative pertinenze**

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il comodatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Aliquota 1,20 per mille per:**

L'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a **titolo di abitazione principale e relative pertinenze** alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431. Si precisa che per aver diritto all'agevolazione, il locatario **deve eleggere la propria residenza anagrafica nell'immobile** o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Aliquota 0,00 per mille per:**

per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013).

- di dare atto che ai sensi del comma 681 nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo stesso, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così come indicati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di inoltrare, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di dare atto che l'efficacia delle deliberazioni relative all'anno di imposta 2014 decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze e gli effetti delle deliberazioni retro-agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico stesso;

- di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli, 3 astenuti (Salamone, Micheletti e Veronesi) e 1 contrario (Fortuzzi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n. 17 del 2-4-2014.

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI ALLA CUI COPERTURA LA TASI E' DIRETTA PER L'ANNO 2014

Servizio indivisibile	Funzione Serv.	Interv 1 personale	Interv 2 e 3 Acquisto beni e servizi	Altre spese	Totale spese
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali (Contratto Cofely parte per quota pubblica illuminazione)	1	5 €	431.185,00 €	358.000,00	€ 789.185,00
Pubblica Sicurezza e Vigilanza	3	1 €	331.580,00 €	33.900,00	€ 365.480,00
Servizi biblioteca comunale	5	1 €	66.550,00 €	53.455,00	€ 120.005,00
Servizi di manutenzione stradale (comprensiva di quota parte per interessi passivi mutui)	8	1 €	168.060,00 €	201.450,00 €	€ 381.792,00
Illuminazione stradale pubblica	8	2 €	53.352,00 €	10.100,00 €	€ 63.452,00
Servizio di Protezione civile	9	3 €		10.460,00 €	€ 10.460,00
Servizi di tutela ambientale (verde pubblico ,randagismo ecc)	3	1		29.665,00 €	€ 29.665,00
manutenzione verde pubblico Coop Soc	9	6 €	126.365,00 €	49.300,00	€ 175.665,00
	10	4		81.000,00	€ 81.000,00
					€ 2.060.324,00



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI INTERNI  
*Rag. Roberto Battistini*

Proposta per consiglio  
Consiglio

Servizio/Ufficio: Contabilita' e Bilancio  
Proposta N. 2014/140

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 TRIBUTI  
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

---

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.


REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 01/04/2014

Il Responsabile Area  
BATTISTINI MARNA



---


REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 01/04/2014

Il Responsabile Area Servizi Interni  
BATTISTINI MARNA



---

DELIBERAZIONE N° 17 DEL 7-4-2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DALLOLIO PAOLO

---

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune da oggi **14 APRILE 2014** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

---

La presente è copia conforme all'originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, \_\_\_\_\_

L'Addetto